

Quesito posto dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di ..., con nota n. 14639, in data 30 maggio 2006, inteso a conoscere «se è possibile, per il Consiglio giudiziario che abbia emesso parere negativo sull'idoneità di un magistrato ad assumere un determinato ufficio direttivo, rilasciare a detto magistrato copia dei pareri emessi in relazione a tutti gli altri aspiranti al medesimo ufficio direttivo».

(Risposta a quesito del 2 maggio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 2 maggio 2007, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura,

- letto il quesito posto dal Presidente del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di ..., con nota n. 14639, in data 30 maggio 2006, inteso a conoscere “se è possibile, per il Consiglio giudiziario che abbia emesso parere negativo sull'idoneità di un magistrato ad assumere un determinato ufficio direttivo, rilasciare a detto magistrato copia dei pareri emessi in relazione a tutti gli altri aspiranti al medesimo ufficio direttivo”;

- letto e condiviso il parere dell'Ufficio studi e documentazione n. 162 del 6 aprile 2007, che si allega e da intendersi qui di seguito integralmente trascritto;

delibera

di rispondere al quesito in epigrafe come da parere dell'Ufficio studi n. 162 del 6 aprile 2007.»

ALLEGATO

Parere dell'Ufficio studi e documentazione n. 162/2007

I. - Il quesito.

La Sesta Commissione Referente del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato, nella seduta del 16 gennaio 2007, di richiedere a questo Ufficio studi e documentazione una relazione concernente il quesito, avanzato con nota n. 14639 del 30 maggio 2006 dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di ..., inteso a conoscere “*se è possibile, per il Consiglio giudiziario che abbia emesso parere negativo sull'idoneità di un magistrato ad assumere un determinato ufficio direttivo, rilasciare a detto magistrato copia dei pareri emessi in relazione a tutti gli altri aspiranti al medesimo ufficio direttivo*”, altresì evidenziando quali siano, in generale, gli organi competenti ad autorizzare il rilascio di copia di atti.

II. - Osservazioni dell'Ufficio Studi

1. La vicenda procedurale

La proposizione dell'indicato quesito da parte del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di ... è scaturita in seguito all'adozione di una conforme delibera da parte del suddetto Organo in data 2 maggio 2006, all'esito del vaglio dell'istanza avanzata dalla dr.ssa ... - partecipe al concorso per il conferimento dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di ..., nei cui riguardi il Consiglio giudiziario aveva già formulato parere negativo – avente ad oggetto il rilascio di copia dei pareri emessi dallo stesso Consiglio giudiziario nei confronti di tutti gli altri aspiranti all'incarico direttivo, giusta applicazione della disciplina prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Veniva precisato in delibera come il punto 5f dell'autoregolamentazione predisposta dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di ... prevedesse in materia che *“le delibere del Consiglio giudiziario sono depositate nella segreteria. I diretti interessati possono prendere visione ed estrarre copia dei pareri espressi sulle nomine, sui tramutamenti, sul mutamento di funzioni, sul conferimento di uffici direttivi e sulle deliberazioni contenenti valutazioni del comportamento, dell'idoneità e dell'equilibrio di un magistrato ordinario od onorario dopo l'approvazione del verbale avvenuta secondo le modalità di cui al par. 4. Nello stesso termine, ogni magistrato può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei suddetti pareri e provvedimenti, motivando il proprio interesse al Consiglio giudiziario, che delibererà nella seduta immediatamente successiva”*.

Conseguentemente, il Consiglio giudiziario aveva ritenuto di escludere la possibilità di configurare la dott.ssa ... come una *“diretta interessata”* alla cognizione dei pareri emessi nei confronti degli altri candidati, in considerazione del fatto che trattavasi di *“procedimenti nella presente fase del tutto autonomi, i quali non comportano, da parte del Consiglio giudiziario, alcuna valutazione di carattere comparativo tra gli aspiranti al medesimo ufficio direttivo, valutazioni invece riservate alla procedura selettiva che si svolgerà presso il C.S.M.”*. Tale conclusione, ed in particolare la ritenuta funzione consultiva svolta dal Consiglio giudiziario rispetto all'attività amministrativa espletata in via esclusiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, aveva condotto la struttura consiliare campana a formalizzare il citato quesito al C.S.M., onde scongiurare la possibilità che con il rilascio alla dr.ssa ... di copia dei pareri emessi nei riguardi degli altri aspiranti all'Ufficio di Presidente del Tribunale di ... si potesse verificare una concreta violazione delle norme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero di altra disciplina o principio di rilievo ordinamentale.

2. La soluzione del quesito

Ricostruita negli indicati termini la vicenda che ha condotto il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di ... a rimettere la questione al Consiglio superiore della magistratura, e quindi la Sesta Commissione Referente ad avanzare la prospettata richiesta di relazione a questo Ufficio studi e documentazione, deve essere osservato come l'insieme delle problematiche sollevate possa essere sintetizzato, al fine di favorirne una più semplice rappresentazione espositiva, in tre differenti quesiti, rispettivamente riguardanti: 1. l'individuazione, in termini generali, degli Organi competenti ad autorizzare il rilascio di copia di atti, e dunque a soddisfare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2. la possibilità da parte di un magistrato che abbia fatto domanda per il conferimento di un ufficio direttivo di accedere, anteriormente alla definizione del procedimento, anche ai pareri espressi nei confronti degli altri concorrenti; 3. l'individuazione dell'Organo cui pertenga il compito di pronunciarsi sulla domanda di un magistrato, proposta in pendenza del relativo procedimento, finalizzata ad ottenere l'accesso ai pareri espressi nei confronti degli altri concorrenti al conferimento di un ufficio direttivo, in particolare precisando se tale competenza spetti al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio superiore della magistratura.

Per dare soluzione ai tre indicati quesiti appare preferibile procedere alla separata trattazione delle singole questioni.

2.1. Prima problematica, come detto, è quella riguardante l'individuazione, in termini generali, degli Organi cui il nostro ordinamento conferisce la potestà di autorizzare il rilascio di copia degli atti, e dunque delle strutture cui è necessario rivolgersi per vedere soddisfatto il diritto di accesso ai documenti amministrativi espressamente tutelato al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per dare soluzione al quesito prospettato non ci si può che riferire alle previsioni sancite nella medesima normativa, in quanto in essa – in uno con il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*, disposto con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 –

vengono ad essere precisati i singoli aspetti e le varie fasi che, per l'appunto, caratterizzano la procedura di accesso ai documenti amministrativi.

Sintetizzando la predetta disciplina ed evidenziando i soli aspetti che assumono rilievo ai presenti fini, deve essere osservato come il *“diritto di accesso”*, inteso come diritto *“di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”* (art. 22, comma 1 lett. a, l. n. 241/90), spetta a tutti gli *“interessati”*, e cioè a *“tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* (art. 22, comma 1 lett. b, l. n. 241/90).

Il diritto di accesso, da parte dell'interessato, si *“esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori dei pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24”* (art. 23 l. n. 241/90). Per *“pubblica amministrazione”*, poi, si devono intendere *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”* (art. 22, comma 1 lett. e, l. n. 241/90; nonché, conformemente, art. 2 D.P.R. n. 184/06).

A tutti i suddetti Organi, pertanto, il nostro ordinamento conferisce la potestà di autorizzare il rilascio di copia degli atti.

Nell'ambito degli stessi, poi, il diritto di accesso deve essere esercitato *“nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”* (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 184/06; nonché, conformemente, art. 25, comma 2, l. n. 241/90).

Quanto, poi, alle modalità di accesso ai documenti amministrativi – e solo a tali ultimi, essendo sempre preclusa la possibile divulgazione di informazioni *“che non abbiano forma di documenti amministrativi”* (art. 22, comma 4, l. n. 241/90) –, considerato che tale diritto costituisce un *“principio generale dell'attività amministrativa”*, volto a *“favorire la partecipazione”* e ad *“assicurare l'imparzialità e la trasparenza”* (art. 22, comma 2, l. n. 241/90), la regola non può che essere quella di prevedere un generale obbligo per gli enti elencati all'art. 22, comma 1 lett. e, l. n. 241/90, di autorizzare ogni richiesta di accesso formalizzata da parte dei soggetti interessati, altresì ritenuto che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”* (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

L'indicato principio generale, tuttavia, deve scontare gli specifici limiti previsti dalla stessa legge 7 agosto 1990, n. 241, che individua le eccezionali ipotesi in cui il diritto di accesso non può essere autorizzato.

Tali limitazioni, per espressa volontà normativa, o sono disposte in maniera tassativa da parte del legislatore, che, per l'appunto, individua atti *ipso iure* non ostensibili agli interessati – documenti coperti da segreto di Stato (art. 24, comma 1 lett. a, e comma 5, l. n. 241/90), atti riguardanti procedimenti tributari (art. 24, comma 1 lett. b, l. n. 241/90), atti della pubblica amministrazione di natura normativa, amministrativa generale, di pianificazione e di programmazione (art. 24, comma 1 lett. c, l. n. 241/90), documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi e concernenti procedimenti selettivi (art. 24, comma 1 lett. d, l. n. 241/90), istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, l. n. 241/90) –, ovvero sono fissate, nelle ipotesi elencate all'art. 24, comma 6, l. n. 241/90, dall'Autorità governativa – atteso che *“con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi”* -.

Sempre al fine di assicurare, nel rispetto del dettato normativo, la trasparenza dell'attività amministrativa, l'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 espressamente stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni, in via preventiva, devono individuare *“le categorie di documenti da*

esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1".

2.2. Chiarito, in termini generali, quali siano gli Organi cui compete l'autorizzazione al rilascio di copia di atti, oltre che i criteri che i medesimi devono osservare nell'espletamento di tale attività, la successiva questione investe il riconoscimento della possibilità da parte di un magistrato, che abbia fatto domanda per il conferimento di un ufficio direttivo, di accedere, in una fase antecedente alla definizione del procedimento, anche ai pareri espressi nei confronti degli altri concorrenti.

Lo specifico tema della c.d. "pubblicazione interna" - o accesso diretto dell'interessato - delle delibere assunte da parte di un Consiglio giudiziario è già stato diffusamente trattato in sede consiliare con una delibera del 19 febbraio 1992, da considerarsi, nel complesso delle sue statuizioni, ancora perfettamente valida ed attuale.

Nella circostanza, in particolare, il Consiglio superiore della magistratura, partendo da una premessa di carattere generale, per cui *"la materia rientra nei poteri di auto-organizzazione che competono ai Consigli giudiziari, non essendo ravvisabili nell'ordinamento norme che ostino ai comportamenti"* in esame, ha correttamente conferito rilievo, nella trattazione della questione, alla generale previsione dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, per la quale, come già osservato, *"accesso e pubblicazione rappresentano la regola, la segretezza costituisce l'eccezione"*. Alla stregua di ciò, nella rappresentazione di una vera e propria gerarchia di valori, risulta che *"nel quadro delle materie affrontate dai Consigli giudiziari, ve ne sono alcune che, pur dovendo scontare una possibile tutela del diritto di terzi, non sono considerate strettamente riservate ... sono, cioè, quelle materie nelle quali vengono in considerazione problemi di organizzazione e di funzionalità degli uffici, sia pure risolvibili mediamente attraverso valutazioni delle persone. In queste situazioni ... la deliberazione del Consiglio normalmente coinvolge la valutazione sulla persona, o addirittura implica delicati giudizi comparativi. Ma poiché l'oggetto della deliberazione non è uno degli snodi tipici della carriera del magistrato, nei quali è essenzialmente la sua persona ad essere valutata, bensì un momento di organizzazione dell'attività giudiziaria, è comprensibile che sia fatta salvo l'interesse dei terzi a constatare il corretto e trasparente esercizio dei relativi poteri di organizzazione"*.

In questi casi, perciò, deve essere riconosciuto al terzo interessato *"il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei pareri del Consiglio giudiziario che lo riguardano, poiché egli ha diritto di interloquire (e di farlo con piena cognizione di tutti gli elementi utili) nella fase del procedimento che si svolgerà davanti al C.S.M. Tale diritto discende, per quanto concerne la nomina a magistrato d'appello o di cassazione, dall'art. 3 della legge 25.7.1966 n. 570 e 20.12.1973 n. 831; e in forza di tali previsioni lo si è esteso a tutte le situazioni nelle quali il magistrato sia titolare di un interesse diretto ad interloquire. Gli artt. 22 e 25 della citata legge n. 241, a loro volta, conducono a riconoscere tale diritto non solamente a colui che è il diretto oggetto della deliberazione, ma anche a colui che ne è stato mediamente sfavorito ..., e comunque ad ogni soggetto che <<vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti>>"*.

In buona sostanza, nell'indicata delibera il Consiglio superiore della magistratura, dando applicazione al principio generale sancito dall'art. 24 l. n. 241/90, non ha ritenuto di conferire rilievo al carattere essenzialmente preparatorio che connota l'attività del Consiglio giudiziario, per poi conseguentemente concludere - come invece spesso argomentato - che, al pari dell'attività della Commissioni consiliari, la stessa deve essere sempre ritenuta segreta. In senso contrario, infatti, viene chiarito come non sia la collocazione procedimentale dell'atto ad avere significato, bensì la natura del bene giuridico che nel caso concreto viene ad assumere rilievo, rappresentando questo l'effettivo limite dell'accesso agli atti.

Nelle competenze del Consiglio giudiziario, come detto, vi sono materie dalla ostensibilità diversificata, alcune delle quali estranee *"ad un primato della riservatezza, in nome della tutela dell'interessato"*, in quanto conoscibili da persone non appartenenti all'ordine giudiziario, a

differenza delle altre che, invece, sono sottoposte ad un regime di tutela rafforzata dei diritti dei terzi, con restrizione delle possibilità di informazione.

Pertanto, il diritto di prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio giudiziario che, in qualche modo, riguardino materie attinenti al settore dei profili di organizzazione e di funzionalità degli uffici - che pur di regola comportano delle valutazioni sulle persone, espresse anche mediante giudizi comparativi - deve essere comunque riconosciuto, oltre che al diretto interessato, anche *“a colui che ne è stato mediatamente sfavorito ... e comunque ad ogni soggetto che <<vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti>>”*, come inequivocamente può trarsi dalla lettura sistematica della disciplina prevista dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Se questi, dunque, sono i parametri alla stregua dei quali valutare l'effettiva ricorrenza del diritto di accesso, deve affermarsi che il magistrato candidato ad un ufficio direttivo, sottoposto al parere del Consiglio giudiziario, è, indubbiamente, titolare di una posizione giuridicamente rilevante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, ai fini della legittimazione all'accesso agli atti della relativa procedura, riguardanti, oltre che la propria, anche la posizione degli altri concorrenti. Non vi è dubbio, infatti, che la valutazione dell'idoneità dei candidati a ricoprire un incarico direttivo, già solo per la sua delicatezza, investa un giudizio direttamente correlato ai profili di funzionalità di quel determinato ufficio, in tal maniera esulando da quelle diverse ipotesi in cui, invece, a prevalere è la tutela dei diritti dei terzi e la conseguente necessità di limitare le possibilità di informazione.

A sostegno della prospettata soluzione, poi, si pone anche la circostanza che il suddetto interesse del candidato ad un ufficio direttivo a conoscere, in fase endoprocedimentale, i pareri espressi nei riguardi degli altri concorrenti costituisce un interesse giuridicamente rilevante, in quanto conforme alla disciplina legislativa ed all'interpretazione fornita dalla più avveduta giurisprudenza amministrativa.

Non sussiste dubbio di sorta, infatti, in ordine al fatto che l'interesse che legittima l'accesso agli atti sia, nella fattispecie in esame, *“diretto, concreto ed attuale”*, oltre che *“corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* (ex art. 22, comma 1, lett. b, l. n. 241/90). È un interesse, altresì, serio, non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, e sostanzialmente idoneo ad essere funzionale a legittimare, sul piano sostanziale, forme di contraddittorio o di apporto collaborativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 1997, n. 362). Il Consiglio di Stato, oltretutto, ha perfino sottolineato come il diritto di accesso agli atti non debba necessariamente ed esclusivamente essere correlato alla proposizione di azioni in sede giurisdizionale, ma si possa anche atteggiare come un autonomo diritto all'informazione, funzionale a consentire agli interessati di curare e difendere i propri interessi giuridici (così Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 1994, n. 148).

Tutto ciò si ravvisa nel caso in esame, in quanto l'accesso agli atti da parte dell'interessato, e cioè ai pareri del Consiglio giudiziario riguardanti gli altri candidati all'incarico direttivo, non risulta necessariamente subordinato alla definizione della procedura, potendosi, con l'acquisizione delle relative informazioni, già arrecare in una fase antecedente - purché, ovviamente, successiva alla redazione degli atti valutativi rimessi al Consiglio giudiziario - un importante apporto collaborativo, se non addirittura l'instaurazione di un contraddittorio, essendo nella facoltà dell'interessato la possibilità di formulare, nel modo più ampio ed esaustivo, le eventuali osservazioni dallo stesso ritenute maggiormente opportune.

2.3. L'ultima questione, come anticipato, afferisce all'individuazione dell'Organo cui pertiene il compito di pronunciarsi sulla domanda avanzata da un magistrato in fase endoprocedimentale avente ad oggetto l'accesso ai pareri espressi nei confronti degli altri concorrenti per il conferimento di un ufficio direttivo, in particolare precisando se tale competenza spetti al Consiglio giudiziario, che ha emesso i suddetti pareri, ovvero al Consiglio superiore della magistratura.

La soluzione più corretta è nel ritenere che il predetto compito sia di esclusiva pertinenza del Consiglio superiore della magistratura. Tale determinazione, infatti, deve essere assunta in ragione di un duplice profilo argomentativo, l'uno correlato all'interpretazione letterale della norma e l'altro desunto in maniera deduttiva, dando applicazione logica alla stessa disciplina legislativa.

In primo luogo, infatti, assume rilievo la previsione dell'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 184/06 (cui sostanzialmente è conforme l'art. 25, comma 2, l. n. 241/90), per cui, nell'ambito di ciascun ente, il diritto di accesso deve essere esercitato *“nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”*.

Nel caso in esame non vi è dubbio che gli atti di cui viene chiesto di prendere visione ed estrarre copia – e cioè i pareri espressi sui magistrati candidati ad un incarico direttivo –, pur essendo espressione di un'attività di redazione di esclusiva pertinenza del competente Consiglio giudiziario, sono destinati a confluire, una volta esaurita la valutazione discrezionale rimessa a tale Organo, alla cognizione del Consiglio superiore della magistratura per la definizione del relativo procedimento, e cioè per l'assunzione della delibera di conferimento dell'ufficio direttivo in questione.

D'altro canto, la circostanza che il Consiglio giudiziario ha interamente concluso la fase di relativa pertinenza con la redazione dei previsti pareri non determina neanche la ricorrenza di problematiche di inopportunità, o di illegittime interferenze da parte del Consiglio superiore della magistratura rispetto all'Organo periferico.

E' circostanza indubbia, quindi, che, nella fattispecie in esame, il diritto di accesso deve essere esercitato nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, e cioè dell'Autorità competente a formare e a detenere l'atto conclusivo dell'intera procedura.

In secondo luogo, poi, alla stessa soluzione si giunge dando rilievo alla circostanza per cui, al fine di soddisfare il diritto di accesso, per volontà dell'art. 22, comma 1 lett. b, l. n. 241/90, l'interessato deve necessariamente essere portatore di *“un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

Tra i requisiti richiesti, pertanto, è (tra l'altro) indispensabile la ricorrenza dell'attualità dell'interesse correlato all'istanza di accesso agli atti.

Nel caso in esame, allora, trattandosi di procedimenti finalizzati al conferimento di incarichi direttivi, le cui domande possono sempre essere oggetto di revoca, il connotato dell'attualità non può che essere valutato, in maniera esclusiva, dal Consiglio superiore della magistratura, in quanto unico Organo della procedura dotato della completa disponibilità dei necessari elementi di conoscenza. La possibilità, infatti, prevista da diverse circolari consiliari, di revocare la domanda di conferimento dell'ufficio direttivo, in uno con la circostanza che tale revoca deve essere comunicata unicamente al Consiglio superiore della magistratura, e non già al Consiglio giudiziario che aveva formulato il relativo parere, rende inequivoco che il solo Consiglio superiore della magistratura goda degli strumenti cognitivi indispensabili per poter valutare, in ogni momento, l'attualità della domanda di accesso agli atti avanzata dall'interessato, in particolare vagliando se la suddetta istanza concerna pareri espressi dal Consiglio giudiziario nei riguardi di altro concorrente da considerarsi ancora effettivamente *“attuale”*, e cioè che non abbia ritirato la propria domanda.

E' proprio la particolare fisionomia che caratterizza i procedimenti relativi al conferimento degli uffici direttivi, dunque, a determinare il riconoscimento della competenza del Consiglio superiore della magistratura ad assumere le determinazioni relative all'istanza di accesso presentata, nella fase anteriore al procedimento, da un magistrato che abbia avanzato domanda per il conferimento di un incarico direttivo ed avente ad oggetto il parere espresso nei confronti degli altri concorrenti.

Conformemente ai principi generali stabiliti dalla disciplina legislativa, poi, l'art. 18, comma 4, del Regolamento Interno del Consiglio superiore della magistratura prevede che il rilascio di copia dei predetti atti, avendo essi natura endoprocedimentale, sia autorizzato dal Comitato di Presidenza, sempre che per gli stessi non vi sia stata segretazione e previo parere della

Commissione, *“esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell’attività consiliare. Al magistrato interessato al procedimento può essere negata l’autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni”*.

III. - Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere affermando, in primo luogo, che gli Organi cui il nostro ordinamento conferisce la potestà di autorizzare il rilascio di copia degli atti, ed ai quali, dunque, è necessario rivolgersi per ottenere l’accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono tutte le pubbliche amministrazioni – per esse intendendosi i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato, tali ultimi limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario -, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i gestori dei pubblici servizi, mentre il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. In seno ai predetti soggetti, poi, il diritto di accesso deve essere effettivamente esercitato nei confronti dell’Autorità che è competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. In termini generali, gli enti indicati sono tenuti ad autorizzare ogni richiesta di accesso ai documenti amministrativi formalizzata da parte dei soggetti interessati, fatti salvi i limiti espressamente previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

E’ riconosciuta la possibilità per un magistrato che abbia fatto domanda per il conferimento di un ufficio direttivo di accedere, anteriormente alla definizione del procedimento, anche ai pareri espressi nei confronti degli altri concorrenti.

Spetta al Consiglio superiore della magistratura il compito di pronunciarsi sulla domanda di un magistrato finalizzata ad ottenere, anteriormente alla definizione del procedimento, l’accesso ai pareri espressi nei confronti degli altri concorrenti al conferimento di un ufficio direttivo.